



Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva svoltasi dal 3 giugno al 26 agosto 2013

relativa all'avamprogetto d'ordinanza sul sistema centrale
d'informazione visti (C-VIS) e
sul sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS)

Ufficio federale della migrazione

Settembre 2013

Indice

I	Parte generale	4
1.	Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva	4
1.1.	Situazione iniziale e contenuto dell'avamprogetto	4
1.2.	Riassunto dei pareri	4
1.4.	Modalità di valutazione dei pareri	6
2.	Elenco dei partecipanti	7
II	Parte speciale	8
	Ordinanza ORBIS	8
	Capitolo 1 Disposizioni generali	8
Art. 1	Oggetto	8
Art. 2	Definizioni	8
	Capitolo 2 Sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS)	9
	Sezione 1 Responsabilità, scopo e struttura del sistema ORBIS	9
Art. 3	Responsabilità e scopo del sistema ORBIS	9
Art. 4	Contenuto e struttura di ORBIS	9
	Sezione 2 Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS	9
Art. 5	Registrazione dei dati	9
Art. 6	Registrazione da parte di terzi	10
Art. 7	Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen	10
Art. 8	Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS	10
Art. 9	Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda	10
	Sezione 3 Accesso in rete al sistema ORBIS (art. 109c LStr)	11
Art. 10		11
	Capitolo 3 Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)	13
	Sezione 1 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)	13
Art. 11		13
	Sezione 2 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità degli accessi	14
Art. 12	Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni	14
Art. 13	Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero	15
Art. 14	Consultazione ai fini dell'identificazione	15
Art. 15	Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente	16
Art. 16	Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo	16
	Sezione 3 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale	16
Art. 17	Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati	16
Art. 18	Autorità cantonali e comunali autorizzate a ottenere dei dati	17
Art. 19	Procedura per l'ottenimento dei dati	18
Art. 20	Condizioni per l'ottenimento dei dati	18
Art. 21	Consultazione e trasmissione dei dati	18
Art. 22	Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE	19
	Capitolo 4 Consultazione di altre banche dati e VIS Mail	19
Art. 23	Consultazione di altre banche dati	19
Art. 24	VIS Mail	19
	Capitolo 5 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza	20
	Sezione 1 Trattamento dei dati	20
Art. 25	Principio del trattamento	20
Art. 26	Conservazione dei dati in ORBIS	20
Art. 27	Cancellazione dei dati	20
Art. 28	Qualità dei dati	21
Art. 29	Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS	21
Art. 30	Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali	22

Sezione 2 Diritti delle persone interessate	22
Art. 31 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati.....	22
Art. 32 Obbligo d'informare	23
Art. 33 Risarcimento danni.....	23
Sezione 3 Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati.....	23
Art. 34 Sicurezza dei dati	23
Art. 35 Statistiche.....	24
Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati	24
Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati.....	24
Capitolo 6 Disposizioni finali	25
Art. 38 Abrogazione del diritto vigente	25
Art. 39 Modifica del diritto vigente	25
Art. 40 Entrata in vigore	25
Allegato 1	25
Allegato 2	26
Allegato 3	26
Allegato 4	26

I Parte generale

1. Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

1.1. Situazione iniziale e contenuto dell'avamprogetto

L'ordinanza OVIS, entrata in vigore l'11 ottobre 2011, dev'essere integralmente riveduta in previsione della messa in funzione del nuovo sistema nazionale visti ORBIS. La nuova ordinanza disciplina i diritti d'accesso e la protezione dei dati, sia del sistema centrale d'informazione visti sia del nuovo sistema ORBIS.

Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)

Il C-VIS contiene tutti i dati sui visti emanati dagli Stati Schengen, segnatamente le impronte digitali dei richiedenti. Il suo scopo è quello di agevolare la lotta alle domande multiple e l'identificazione delle persone sprovviste di un diritto di soggiorno nello spazio Schengen. Il Parlamento ha seguito la volontà del Consiglio federale di designare un unico punto d'accesso centrale che consenta alle autorità incaricate della prevenzione e della lotta al terrorismo e altri reati gravi di ottenere dati del C-VIS. Le autorità di perseguimento penale hanno parimenti il diritto a determinate informazioni nel quadro delle indagini. La centrale operativa di fedpol è stata designata quale unico punto d'accesso centrale. Come l'ordinanza vigente, anche l'ordinanza sottoposta a indagine conoscitiva disciplina nel dettaglio la procedura d'accesso ai dati del C-VIS per le autorità migratorie e di polizia. Queste ultime hanno accessi diversi a seconda che agiscano nell'adempimento dei loro compiti inerenti al settore degli stranieri oppure ai fini della prevenzione del terrorismo o di altri reati gravi.

Sistema nazionale d'informazione visti ORBIS

In gennaio 2014, ORBIS sostituirà EVA (rilascio elettronico dei visti), un sottosistema del sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC). Tuttavia, ORBIS sarà del tutto indipendente dal SIMIC. Consentirà una migliore interoperabilità con il C-VIS. Gli accessi delle autorità migratorie e di polizia al futuro ORBIS sono definiti nell'avamprogetto.

Indagine conoscitiva

I due nuovi atti europei disciplinano gli accessi ai e l'utilizzo dei dati del C-VIS e dei dati di ORBIS. Questi accessi concernono in primis le autorità amministrative. Pertanto, l'avamprogetto d'ordinanza può essere qualificato di minore entità, per cui si è rinunciato a svolgere una consultazione esterna, limitandosi a un'indagine conoscitiva, come fu il caso per la vigente ordinanza OVIS, approvata dal Consiglio federale il 6 luglio 2011 (art. 10 cpv. 1 della legge del 18 marzo 2005¹ sulla consultazione [LCo]). Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, svoltasi dal 3 giugno al 26 agosto 2013, sono state consultate esclusivamente le organizzazioni interessate. I partiti non sono stati invitati a pronunciarsi.

Sono pervenuti 32 pareri (23 Cantoni e 9 organizzazioni). Due Cantoni (GR e SH) nonché ASSA², AUSL, SCPCS e TAF hanno rinunciato esplicitamente a pronunciarsi. Salvo Nidvaldo, tutti i rimanenti Cantoni hanno partecipato all'indagine conoscitiva.

1.2. Riassunto dei pareri

La grande maggioranza degli organismi consultati si è detta favorevole all'introduzione del sistema ORBIS. I Cantoni (AI, TG, BE, BL, BS, AG, AR, FR, GE, GL, JU, LU, OW, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) plaudono alla nuova ordinanza, così come le 9 organizzazioni o associazioni interessate pronunciate (ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR).

¹ RS 172.061

² Per il significato degli acronimi, vedasi il punto 2 «Elenco dei partecipanti»

SO approva totalmente la revisione. SO, GE affermano che grazie a essa la procedura di rilascio dei visti e la lotta agli abusi saranno agevolate. SO rileva che anche l'esame delle domande d'asilo e l'applicazione del regolamento Dublino saranno alleggeriti. Se si vuole garantire un'attuazione efficace, la formazione dei collaboratori dev'essere assicurata dalla Confederazione. GE rileva inoltre che l'ordinanza consente di rafforzare la cooperazione tra la Svizzera e gli altri Stati Schengen per quanto riguarda la gestione e il controllo dei flussi migratori.

BE, TI prendono atto del fatto che l'entrata in funzione di ORBIS non avrà conseguenze finanziarie per i Cantoni.

LU, JU appoggiano parimenti l'estensione del sistema SIMIC mediante funzionalità elettroniche (e-Arb) che agevolano alle autorità migratorie il trattamento dei casi riguardanti le misure di allontanamento.

JU, VD e CP prendono atto del fatto che le disposizioni legali per la messa in funzione di ORBIS sono già state adottate dal Parlamento nel 2009. Plaudono alla nuova ordinanza che disciplina in maniera più precisa gli accessi delle autorità al sistema.

CP rileva che il quadro legale è chiaro e che il capitolo 4 dell'avamprogetto fissa un quadro normativo per la consultazione di altre banche dati e del VIS-Mail. Il capitolo 5, peraltro, è dedicato nello specifico alla protezione, alla sicurezza e alla vigilanza sull'insieme dei dati durante il trattamento da parte delle autorità competenti tramite C-VIS e ORBIS. Sono garantiti il rispetto dello Stato di diritto e la protezione dei dati personali.

NE rileva che la legislazione svizzera è riveduta al fine di corrispondere alla normativa europea. Non ha nulla da eccepire all'avamprogetto. Auspica tuttavia che le autorità federali mettano a disposizione dei collaboratori cantonali delle possibilità di formazione.

CCPCS rileva che le polizie cantonali hanno accesso alle fotografie registrate in ORBIS e nel C-VIS, non invece a quelle contenute in SIMIC, il che sarebbe invece auspicabile.

VS plaude all'allacciamento della Svizzera al sistema centrale d'informazione visti e alla predisposizione del nuovo sistema ORBIS, che semplifica la procedura di domanda del visto e agevola la lotta antifrode, l'esame delle domande d'asilo e l'applicazione del regolamento Dublino. Formula un'unica riserva riguardante l'articolo 26 (conservazione dei dati).

ZH, CDSC e UCS auspicano che le autorità comunali di polizia abbiano parimenti accesso, come le autorità cantonali di polizia, sia a ORBIS sia al C-VIS, segnatamente per l'adempimento dei loro compiti di controllo sulle persone nel territorio svizzero. UCS precisa che la disciplina prevista è troppo restrittiva e rischia di appesantire il lavoro delle autorità comunali di polizia.

SG, CDSC e UCS chiedono accessi estesi a tutte le autorità comunali di polizia ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (art. 18 lett. b dell'avamprogetto).

ACS approva l'avamprogetto e si rallegra che gli accessi ai dati siano previsti per le autorità comunali nell'ambito delle loro competenze.

SZ è soddisfatto che ORBIS non sia integrato in SIMIC e sia accessibile tramite un portale indipendente. Ciò garantirà una maggiore stabilità e disponibilità del sistema. Gli accessi e le responsabilità dei servizi cantonali di migrazione restano essenzialmente invariati.

UNHCR plaude ai diritti d'accesso e di utilizzo dei dati definiti con precisione e nel rispetto della protezione dei dati. Raccomanda di esaminare periodicamente la necessità degli

accessi. Esprime particolare soddisfazione per il fatto che sia esclusa la comunicazione di dati concernenti i richiedenti l'asilo agli Stati di provenienza. In quest'ottica, raccomanda di monitorare da vicino l'attuazione nella prassi. Raccomanda infine di elaborare norme chiare per quanto riguarda la categorizzazione dei dati concernenti gli apolidi.

FR approva l'avamprogetto, iscritto nell'attuazione della politica degli Stati Schengen in materia di visti. Deplora che le autorità migratorie cantonali non possano sfruttare direttamente le impronte digitali del C-VIS per il confronto con quelle di persone il cui status è in corso di determinazione nel Cantone. Chiede che tale possibilità sia introdotta nel progetto finale.

1.4. Modalità di valutazione dei pareri

Se un partecipante alla consultazione ha inoltrato un parere ma non si esprime su tutti i punti sottoposti a consultazione, il suo parere è considerato favorevole.

Se il parere verte solo su alcune delle proposte di modifica, queste figurano sotto l'articolo d'ordinanza corrispondente. Le disposizioni sulle quali non sono formulate osservazioni precise sono considerate approvate.

Gli organismi consultati che hanno rinunciato espressamente a pronunciarsi figurano al punto 2 dell'elenco dei partecipanti.

2. Elenco dei partecipanti

Cantoni:

AG	Argovia
AI	Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno
BE	Berna
BL	Basilea Campagna
BS	Basila Città
GL	Glarona
FR	Friborgo
GE	Ginevra
JU	Giura
LU	Lucerna
NE	Neuchâtel
OW	Obvaldo
SG	San Gallo
SO	Soletta
SZ	Svitto
TG	Turgovia
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Vallese
ZG	Zugo
ZH	Zurigo

Altre organizzazioni interessate:

CP	Centre patronal
KKJPD/CDCJP/CDCGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia
KKPKS/CCPCS/CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali
KSSD/CDSVS/CDSC	Conferenza delle direttrici e dei direttori della sicurezza delle città svizzere
SGV/ACS/ACS	Associazione dei Comuni svizzeri
SSV/UVS/UCS	Unione delle città svizzere
SVZ/ASOE/ASUSC	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
ZAS/CDC/UCC	Ufficio centrale di compensazione

Hanno rinunciato a prendere posizione:

GR	Grigioni
SH	Sciaffusa
BVGer/TAF/TAF	Tribunale amministrativo federale
SVSP/SCPVS/SCPCS	Società dei capi di polizia delle città svizzere
VSAA/AOST/AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
VSED/ASSH/ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti

II Parte speciale

Ordinanza ORBIS

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la responsabilità sul sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS) e sul suo contenuto;
- b. i diritti d'accesso delle autorità riguardo al sistema nazionale d'informazione visti;
- c. i diritti d'accesso delle autorità al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
- d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d'accesso centrale alle autorità di cui agli articoli 17 e 18;
- e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
- f. i diritti delle persone interessate;
- g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *ORBIS*: il sistema nazionale d'informazione visti;
- b. *VIS Mail*: il sistema di comunicazione che consente, attraverso l'infrastruttura del C-VIS, la trasmissione di informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS CE);
- c. *Stato terzo*: Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- d. *Stato Schengen*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 1;
- e. *Stato Dublino*: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 2.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Capitolo 2 Sistema nazionale d'informazione visti (ORBIS)

Sezione 1 Responsabilità, scopo e struttura del sistema ORBIS

Art. 3 Responsabilità e scopo del sistema ORBIS

¹ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del sistema ORBIS, che serve ai seguenti scopi:

- a. registrare e conservare i dati relativi alle domande di visto;
- b. trasferire nel C-VIS i dati registrati in applicazione del regolamento VIS CE;
- c. dare accesso ai dati del C-VIS.

² Eroga un regolamento sul trattamento che definisce segnatamente le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 4 Contenuto e struttura di ORBIS

¹ ORBIS contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, definiti nell'allegato 2.

² I dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS CE sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS.

³ Tutte le modifiche e cancellazioni di dati registrati in ORBIS in applicazione del regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite di ORBIS.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 2 Registrazione dei dati e trasferimento al C-VIS

Art. 5 Registrazione dei dati

¹ Qualora una domanda di visto sia ricevibile in virtù dell'articolo 19 del codice dei visti CE, le autorità competenti per i visti registrano in ORBIS i dati della categoria I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, i dati delle categorie II-VI figuranti nell'allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE.

² Se la domanda verte su un visto Schengen di tipo A o C ai sensi dell'articolo 11a lettere a-d dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), i dati delle categorie I-VI sono trasferiti al C-VIS conformemente all'articolo 4 capoverso 2.

³ Le autorità competenti in materia di visti registrano inoltre i dati della categoria VII menzionati nell'allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 6 Registrazione da parte di terzi

La registrazione di determinati dati può essere delegata a fornitori di servizi conformemente all'articolo 98b LStr e all'articolo 15a OEV.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 7 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato Schengen

¹ Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato Schengen, l'autorità svizzera indica in ORBIS il nome dello Stato rappresentato.

² Se l'autorità di cui al capoverso 1 rilascia, rifiuta, revoca, annulla o proroga un visto oppure interrompe l'esame della domanda di visto, il nome dello Stato Schengen rappresentato è comunicato automaticamente al C-VIS.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 8 Proprietà dei dati trasferiti al C-VIS

¹ La Svizzera è proprietaria dei dati registrati dalle autorità svizzere competenti per i visti che sono trasferiti nel C-VIS al momento del deposito della domanda di visto e della relativa decisione.

² Le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a copiare le impronte digitali figuranti in un fascicolo del C-VIS relativo a una domanda e a integrarle in un nuovo fascicolo relativo a una domanda. Diventano proprietarie del fascicolo così creato.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 9 Collegamenti tra fascicoli relativi alla domanda

¹ Le autorità competenti per i visti sono autorizzate a creare o sopprimere collegamenti tra fascicoli relativi a una domanda a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia o perché viaggiano in gruppo conformemente all'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.

² L'autorità svizzera che ha registrato i dati di un fascicolo relativo a una domanda di visto è autorizzata, conformemente all'articolo 8 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, a collegarlo a uno o più altri fascicoli dello stesso richiedente o a sopprimere tali collegamenti.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 3 Accesso in rete al sistema ORBIS (art. 109c LStr)

Art. 10

¹ I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:

a. presso l'UFM:

1. la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Entrata: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell'identificazione,
2. l'Ambito direzionale Asilo: nel quadro dell'esame delle domande d'asilo,
3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell'archiviazione,
4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,
5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d'identità ed emanare visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la Missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per l'esame delle domande di visto;
- d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l'esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del DFAE;
- e. l'Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni e per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

f. presso l'Ufficio federale di polizia (fedpol):

1. il Servizio giuridico: per adottare eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStr,
2. i servizi incaricati della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008,
3. i servizi competenti in materia di corrispondenza internazionale e la Centrale operativa: per l'identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per l'esame delle misure di respingimento destinate a salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera,
4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale:
 - per l'identificazione delle persone nell'ambito dell'assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
 - per la verifica dell'idoneità di una persona a beneficiare di un programma di protezione dei testimoni e per stabilire un'analisi dei rischi,
5. il servizio competente in materia di documenti d'identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora di queste persone,
6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 LStr,
7. il servizio competente presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l'identificazione delle persone e l'accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati anteriori, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro;
- g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;

- h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l'Ufficio federale dello stato civile: per l'esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all'autorità competente dell'identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
- i. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di giustizia (UFG):
 - 1. l'Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale,
 - 2. l'Ambito direzionale Diritto privato, in relazione con la procedura retta dalla legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
- j. il Servizio delle attività informative della Confederazione: per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- k. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;
 - 1. l'Amministrazione federale delle contribuzioni: per l'adempimento dei suoi compiti:
 - 1. nell'ambito della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero) e sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di beneficiari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto) e nell'ambito dell'applicazione dell'imposta preventiva,
 - 2. nell'ambito dell'esecuzione di procedimenti penali e di procedimenti di assistenza amministrativa e giudiziaria;
 - m. l'Amministrazione federale delle dogane: per l'adempimento dei suoi compiti nell'ambito della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto sull'importazione di beni (imposta sull'importazione);
 - n. la Sezione antifrode doganale: per l'adempimento dei suoi compiti legati all'identificazione delle persone.

² I diritti di accesso sono retti dall'allegato 2

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

L'ASOE veut s'assurer que les accès prévus à l'art. 10, al. 1, let. h OVIS soient effectivement garantis aux officiers d'état-civil afin de leur permettre d'effectuer leur tâches de lutte contre les mariages ou partenariats visant à éluder les dispositions du droit des étrangers.

La CCPCS mentionne qu'il est extrêmement important que les autorités de police aient les mêmes accès à ORBIS qu'actuellement au EVA. Ceci est garanti avec l'art. 10, let. g de l'ordonnance.

ZH souhaite que la dénomination "Grenzposten" soit supprimée de la lettre b, alinéa 1, car elle n'est plus d'actualité. Les seules dénominations à employer depuis la mise en œuvre des accords de Schengen sont "Kontrolle an der Aussengrenze" et "Kontrolle im Binnenraum".

ZH aimerait qu'à côté des polices cantonales, les polices communales soient citées dans l'alinéa 1, let. g, car elles sont autorisées à mener des contrôles de personne sur le territoire suisse (Binnenraum).

L'UVS et CDPVC estiment que les autorités de police communales devraient avoir un accès online à ORBIS. Les polices des grandes villes comme Zurich ou St-Gall contrôle également le respect de la législation sur les étrangers et ont un accès au SYMIC (art. 9, let. a, et art. 10, let. a, ordonnance SYMIC). Comme ORBIS remplace EVA, il convient de maintenir les mêmes accès aux autorités de police communales. Il convient dès lors de compléter l'art. 10, al.1, let. g dans ce sens.

L'UVS, SZ sottolineano che l'accesso concesso agli ufficiali di stato-civile all'articolo 1, lettera h, è pertinente in ragione degli chiarimenti che hanno luogo concernenti la legalità del soggiorno dei fidanzati.

UR parte dal principio che tutte le informazioni attualmente accessibili alle autorità lo saranno in futuro egualmente al fine di effettuare un controllo delle persone adeguato.

La CDC non ha nulla da osservare sull'articolo 1, lettera e che concerne le sue funzioni di esame delle domande di prestazioni e per l'attribuzione e la verifica dei numeri assicurati AVS.

FR constata che le autorità cantonali di migrazione e le autorità cantonali di polizia hanno accesso a ORBIS.

Capitolo 3 Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)

Sezione 1 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)

Art. 11

¹ I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i compiti assegnati loro:

- a. presso l'UFM:
 1. la Divisione Entrata e la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti,
 2. le sezioni Dublino nonché i collaboratori incaricati di esaminare le domande d'asilo nei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l'esame di una domanda d'asilo,
 3. l'Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell'esame delle domande d'asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,
 4. il Servizio Statistiche: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all'articolo 17 del regolamento VIS CE ;
- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;
- c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;
- d. il Segretariato di Stato, la Direzione consolare e la Direzione politica del DFAE: per l'esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del DFAE;
- e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:
 1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne dello spazio Schengen e sul territorio svizzero,
 2. per procedere alla verifica dell'identità del detentore del visto, esaminare l'autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
 3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
- f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.

² In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol (CO fedpol) può consultare in rete i dati del C-VIS (art. 20).

³ I diritti di consultazione sono retti dall'allegato 3

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

ZH souhaite que la dénomination "Grenzposten" soit supprimée de la lettre b, alinéa 1, car elle n'est plus d'actualité. Les seules dénominations à employer depuis la mise en œuvre des accords de Schengen sont "Kontrolle an der Aussengrenze" et "Kontrolle im Binnenraum".

ZH aimerait qu'à côté des polices cantonales, les polices communales soient citées dans l'alinéa 1, let. e, car elles sont autorisées à mener des contrôles de personne sur le territoire suisse (Binnenraum).

L'UVS et CDPVC demandent que les autorités communales de police aient accès au C-VIS dans le cadre des tâches qui leur sont déléguées et que l'alinéa 1, let. e, soit adapté en conséquence.

UR constate avec satisfaction que les autorités cantonales de police ont un accès direct au C-VIS pour élucider les questions liées aux visas.

FR remarque que les autorités cantonales de migration ont accès online au C-VIS.

Sezione 2 Categorie di dati da utilizzare per consultare il C-VIS ed entità degli accessi

Art. 12 Consultazione ai fini dell'esame delle domande di visto e dell'emanazione delle decisioni

¹ La consultazione del C-VIS ai fini dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni è effettuata conformemente all'articolo 15 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, in base a uno o più dei dati seguenti:

- a. numero della domanda;
- b. nome, cognome, cognome di nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
- c. tipo e numero di documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza;
- d. cognome, nome e indirizzo della persona fisica o nome e indirizzo della persona giuridica che rivolge l'invito o che si assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno, nonché cognome, nome e indirizzo della persona di contatto della persona giuridica;
- e. impronte digitali;
- f. numero della vignetta di visto e data di rilascio di tutti i visti rilasciati precedentemente.

² Conformemente all'articolo 15 paragrafo 3 del regolamento VIS CE, in caso di esito positivo della ricerca, l'autorità ha accesso ai fascicoli precedenti del richiedente e ai fascicoli correlati secondo l'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE

Approvazione

Canton: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 13 Consultazione ai fini del controllo alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

- ¹ La consultazione del C-VIS ai fini del controllo presso i valichi delle frontiere esterne dello spazio Schengen per verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e l'adempimento delle condizioni d'entrata nello spazio Schengen si svolge in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, conformemente all'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento VIS CE.
- ² Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati delle categorie I, II e V-VII dell'allegato 2 possono essere consultati conformemente all'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE.
- ³ La consultazione del C-VIS ai fini della verifica dell'identità del detentore del visto, dell'autenticità del visto e dell'adempimento delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero è effettuata in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, oppure unicamente in base al numero della vignetta di visto conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE.
- ⁴ Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati delle categorie di cui al capoverso 2 possono essere consultati conformemente all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Approvazione

Canton: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 14 Consultazione ai fini dell'identificazione

- ¹ Può essere effettuata una consultazione in base alle sole impronte digitali figuranti nel C-VIS, conformemente all'articolo 20 paragrafo 1 del regolamento VIS CE, se:
- la verifica del detentore di un visto secondo l'articolo 13 non dà esito;
 - sussistono dubbi circa l'identità del detentore o circa l'autenticità del visto o del documento di viaggio;
 - occorre verificare l'identità di una persona non detentrica di un visto.
- ² Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito oppure se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una ricerca in base ai dati seguenti:
- nome, cognome, cognome alla nascita (cognome anteriore), sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
 - tipo e numero del documento di viaggio, autorità di rilascio, data di rilascio e data di scadenza.
- ³ La ricerca prevista al capoverso 2 può essere effettuata in combinazione con la cittadinanza attuale o la cittadinanza alla nascita.
- ⁴ Se la ricerca dà un risultato positivo, l'autorità può consultare i dati delle categorie I-VII dell'allegato 2 conformemente all'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Approvazione

Canton: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

UR confirme que les vérifications d'identité doivent avoir lieu en premier lieu avec les empreintes digitales. Ceci s'est avéré utile dans la pratique, car de nombreuses fausses identités sont données oralement et des papiers font défaut. Ainsi, UR favorise l'accès au système au moyen des empreintes digitales, même si pas tous les Etats Schengen procèdent de la sorte.

Art. 15 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

- ¹ La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente in virtù degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.
- ² Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 capoversi 2 e 3.
- ³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d'asilo, i dati delle categorie I, II, VI e VII dell'allegato 2 possono essere consultati conformemente all'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
- ⁴ Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 16 Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

- ¹ La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d'asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.
- ² Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito o se le impronte digitali non sono utilizzabili, può essere effettuata una consultazione secondo la procedura di cui all'articolo 14 capoversi 2 e 3.
- ³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, i dati delle categorie I, II e V-VII dell'allegato 2 possono essere consultati conformemente all'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.
- ⁴ Possono essere consultate unicamente le domande correlate a motivo dell'appartenenza dei richiedenti alla medesima famiglia e i fascicoli correlati di un medesimo richiedente.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 3 Ottenimento dei dati del C-VIS tramite il punto d'accesso centrale

Art. 17 Autorità federali autorizzate a ottenere dei dati

e autorità federali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a c LStr sono:

- a. presso fedpol:
 1. la Centrale operativa,
 2. la Polizia giudiziaria federale,
 3. il servizio Identificazioni internazionali;
- b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione:
 1. divisione acquisizione,
 2. divisione analisi,

3. coordinazione lotta al terrorismo,
 4. coordinazione servizio informazioni vietato,
 5. coordinazione lotta all'estremismo,
 6. coordinazione non-proliferazione,
 7. ambito servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),
 2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 18 Autorità cantonali e comunali autorizzate a ottenere dei dati

Le autorità cantonali e comunali autorizzate a ottenere determinati dati del C-VIS in virtù dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:

- a. le polizie cantonali;
- b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
- c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

SG souhaiterait que la police de la ville de St-Gall soit également indiquée sous la lettre b de l'art. 18 et qu'ainsi elle ait le même accès aux données du C-VIS que les autorités cantonales de police dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les crimes graves. Par ailleurs SG demande à ce que la procédure soit simplifiée et qu'un accès aux données du C-VIS soit possible online pour les autorités de police.

L'UVS et CDPVC estiment que les polices communales dans leur ensemble et non seulement celles de Zurich, Winterthur, Lausanne, Chiasso et Lugano doivent être mentionnées à la lettre b de l'art. 18. Il est cependant clair que les tâches principales des autorités communales ne sont pas la lutte et la prévention d'actes terroristes ou de crimes graves. Par ailleurs la base légale prévue (art. 109a, al.3, let. d LEtr) fixe déjà un cadre strict. Il est néanmoins souhaité que la formulation de la lettre b soit plus ouverte et non exhaustive. L'UVS et CDPVC demandent une révision de la base légale déjà approuvée par le Parlement en vue de mentionner toutes les autorités communales comme ayant le droit de demander des données du C-VIS dans le cadre de tâches policières de nature pénale.

Art. 19 Procedura per l'ottenimento dei dati

¹ Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 presentano alla CO fedpol, per via cartacea o elettronica, una domanda motivata d'accesso ai dati del C-VIS.

² In caso d'urgenza eccezionale, un'autorità può presentare una domanda anche oralmente. La CO fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 20 e se si trattava effettivamente di un caso d'urgenza eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

³ Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 20 Condizioni per l'ottenimento dei dati

La CO fedpol verifica se:

- a. i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a del Codice di procedura penale (CPP) ;
- b. in un caso specifico è giustificata la trasmissione dei dati;
- c. vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione dei reati di terrorismo o degli altri reati gravi di cui all'articolo 286 capoverso 2 lettera a CPP.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 21 Consultazione e trasmissione dei dati

¹ La CO fedpol consulta i dati del C-VIS se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 20 capoverso 1. La consultazione può essere effettuata unicamente per mezzo dei dati di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della decisione 2008/633/GAI (decisione VIS UE) e conformemente all'allegato 3.

² Se la consultazione dà un risultato positivo, la CO fedpol trasmette al servizio in modo sicuro i dati di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 22 Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE

¹ Gli Stati membri dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS sia direttamente alla CO fedpol, tramite linee di trasmissione sicure per la corrispondenza in materia di polizia giudiziaria, sia alle altre autorità di cui agli articoli 17 e 18.

² La CO fedpol esamina le domande e vi risponde.

³ La procedura è retta dall'articolo 19.

⁴ La CO fedpol può rivolgere una domanda all'autorità competente di uno Stato membro dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Capitolo 4 Consultazione di altre banche dati e VIS Mail

Art. 23 Consultazione di altre banche dati

Al deposito di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti consulta sistematicamente, tramite ORBIS, le banche dati seguenti, sempreché sia autorizzata a farlo:

- a. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) ;
- b. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ;
- c. il sistema d'informazione Schengen (SIS) ;
- d. la banca dati sui documenti di viaggio rubati gestita dall'organizzazione internazionale di polizia criminale INTERPOL (sistema ASF-STD).

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 24 VIS Mail

Le autorità federali e cantonali competenti in materia di visti, nonché le autorità comunali cui tali competenze sono state delegate, possono utilizzare VIS Mail per comunicare i tipi d'informazione seguenti:

- a. i messaggi connessi alla cooperazione consolare concernenti la domanda di visto nonché i messaggi relativi alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto o di copie elettroniche di tali documenti secondo l'articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE ;
- b. i messaggi relativi a dati inesatti figuranti nel C-VIS secondo l'articolo 24 paragrafo 2 del regolamento VIS CE;
- c. l'informazione, secondo l'articolo 25 paragrafo 2 del regolamento VIS CE, che un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato Schengen.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Capitolo 5 Protezione dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza

Sezione 1 Trattamento dei dati

Art. 25 Principio del trattamento

Soltanto le autorità svizzere sono abilitate a modificare i dati che hanno trasmesso al al C-VIS.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 26 Conservazione dei dati in ORBIS

¹ I dati del sistema ORBIS sono conservati al massimo cinque anni.

² Il termine inizia a decorrere:

- a. dalla data di scadenza del visto in caso di rilascio di un visto;
- b. dalla nuova data di scadenza del visto in caso di proroga di un visto;
- c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato ORBIS in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
- d. dalla data della decisione dell'autorità incaricata dei visti in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

TG demande d'allonger la durée de conservation des données afin de pouvoir consulter plus longtemps les dossiers visas. VS demande également que le temps de conservation des données soit de 10 ans au lieu de 5 ans. Ceci permettrait aux autorités une meilleure analyse des demandes de visa et d'obtenir plus d'informations dans ce cadre.

Art. 27 Cancellazione dei dati

¹ Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:

- a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio in ORBIS il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;
- b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

² Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l'UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

³ Se il rifiuto del visto è annullato dall'autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati in ORBIS dall'autorità che ha rifiutato il visto non appena la decisione di annullamento è definitiva.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 28 Qualità dei dati

¹ In presenza di elementi che indichino che i dati del C-VIS registrati dalle autorità svizzere o i dati del sistema ORBIS sono inesatti o incompleti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l'UFM è informato immediatamente per scritto.

² L'UFM adotta immediatamente le misure necessarie.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 29 Conservazione dei dati provenienti dal C-VIS

¹ Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel SIMIC, in ORBIS, nel sistema d'informazione RUMACA del Corpo delle guardie di confine o in un sistema d'informazione analogo delle polizie cantonali, per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE.

² Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 sono tenute a distruggere immediatamente i dati che hanno ottenuto dalla CO fedpol, a meno che siano necessari ai fini della decisione VIS UE. I dati sono distrutti non appena cessano di essere utili.

³ L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1 e 2 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell'articolo 120d LStr.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 30 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

¹ I dati trattati nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo né a un'organizzazione internazionale.

² In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'allegato del regolamento VIS CE per dimostrare l'identità di un cittadino di uno Stato terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 del regolamento VIS CE:

- a. nome, cognome, cognome di nascita, sesso nonché data, luogo e Paese di nascita;
- b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato, data di rilascio e data di scadenza;
- d. indirizzo del domicilio del richiedente;
- e. per i minori, cognome e nome dei detentori dell'autorità parentale o del tutore legale.

³ I dati di ORBIS che non sono trasferiti nel C-VIS possono essere comunicati in un caso individuale secondo le condizioni definite all'articolo 105 LStr.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 2 Diritti delle persone interessate

Art. 31 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

¹ Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati registrati in ORBIS o nel C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

² L'UFM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati in ORBIS o con lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

³ Registra tutte le domande di diritto d'accesso.

⁴ Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati da un'autorità svizzera, l'UFM deve mettersi in contatto entro 14 giorni con lo Stato che ha registrato i dati e trasmettergli la domanda. L'UFM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

⁵ Tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

⁶ Conferma per scritto e senza indugio all'interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposto a rettificare o cancellare i dati, indica per quali motivi.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 32 Obbligo d'informare

¹ Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità del detentore della collezione;
- b. delle finalità del trattamento dei dati in ORBIS e nel C-VIS;
- c. delle categorie di destinatari dei dati;
- d. della durata di conservazione dei dati in ORBIS e nel C-VIS;
- e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l'esame della domanda;
- f. dell'esistenza del diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

² La persona fisica o giuridica che rivolge un invito al richiedente il visto o che assumerà presumibilmente le sue spese di sussistenza durante il soggiorno riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 33 Risarcimento danni

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione di ORBIS è retta dalla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, in particolare, dagli articoli 19a 19c che si applicano per analogia.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Sezione 3 Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati

Art. 34 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- b. il capitolo dell'ordinanza del 26 settembre 2003 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) dedicato alla sicurezza informatica;
- c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 35 Statistiche

¹ Nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, l'UFM allestisce statistiche periodiche sulla base dei dati contenuti in ORBIS.

² L'UFM pubblica le statistiche più importanti.

³ Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

⁴ In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall'allegato 3.

⁵ In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 36 Consulenza in materia di protezione dei dati

¹ Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.

² I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

- a. informare le persone che trattano i dati;
- b. istruire queste persone;
- c. effettuare i controlli necessari;
- d. colmare tempestivamente le lacune;
- e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 37 Vigilanza sul trattamento dei dati

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'IFPDT collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

³ È l'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE e dell'articolo 8 paragrafo 5 e dell'articolo 11 della decisione VIS UE. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 38 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 6 luglio 2011 sul sistema centrale d'informazione visti è abrogata.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 39 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è retta nell'allegato 4.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... gennaio 2014.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Allegato 1

Allegato 1

Accordi d'associazione a Schengen e accordi d'associazione a Dublino.

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

Allegato 2

Allegato 2

Accesso al sistema nazionale visti ORBIS

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

SG souhaite que les polices cantonales accèdent notamment dans le cadre de la poursuite de délits du droit des étrangers, et de violation des dispositions relatives à l'exercice d'une activité lucrative, aux données suivantes:

La catégorie VII :

- Dossier VIS-Mail (Meldungen)
- Anhang betreffend Gesuchstellerinnen un Gesuchsteller

ZH demande que les dénominations des autorités de contrôle soient adaptées au vocabulaire valant depuis la mise en oeuvre de Schengen. Ainsi, il convient de différencier "contrôle à la frontière extérieure" et "contrôle sur le territoire suisse (Binnenraum)". Par ailleurs les dénominations GREPO et KAPO devraient être complétées afin qu'il ressorte clairement de quel type de contrôle il s'agit. Dans le cadre du contrôle intérieure, les polices communales devraient être citées.

Allegato 3

Allegato 3

Accesso al C-VIS

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

ZH demande que les dénominations des autorités de contrôle soient adaptées au vocabulaire valant depuis la mise en œuvre de Schengen. Ainsi, il convient de différencier "contrôle à la frontière extérieure" et "contrôle sur le territoire suisse (Binnenraum)". Par ailleurs les dénominations GREPO et KAPO devraient être complétées afin qu'il ressorte clairement de quel type de contrôle il s'agit. Dans le cadre du contrôle intérieure, les polices communales devraient être citées.

Allegato 4

Allegato 4

Modifica dell'ordinanza SIMIC

Approvazione

Cantoni: AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH

Altre organizzazioni interessate: ACS, ASUSC, CCPCS, CDCGP, CDSC, CP, UCC, UCS, UNHCR

SG profite de la présente révision afin de demander certains accès supplémentaires au système d'information central sur la migration (SYMIC) pour les polices cantonales dans le cadre de tâches liées aux délits liés à l'exercice d'une activité lucrative ou aux autres délits relevant du droit des étrangers.

b) Datenkatalog ZEMIS IV. Übrige ZEMIS-Datenfelder

1. Referenznummern

Referenznr. BÜG

2. Ausländerbereich Bst. a, Personalien

Herkunftsland

Herkunftsart

Geburtsort

Bst. b, Adressen Zustelladresse Adresse gültig ab

Inländische und ausländische Kontaktadresse entsandter Arbeitnehmer/innen

Bst. d, Einreise Grenzland

Zuständige Auslandvertretung

Voraussichtliche Aufenthaltsdauer

Beruf

Beantragte Aufenthaltsdauer

Bst. f, Aufenthalt und Ausreise

Fotografie für den Ausländerausweis

Bst. h, Enverbstätigkeit

Aufnahme und Aufgabe der Enverbstätigkeit

Arbeitsstaat

Nebenervert

Arbeitsstunden pro Woche

Einsatzort und -adresse

Bereits geleistete Dienstage

Negativentscheid für selbständige Erwerbstätigkeit gemäss VEP Entsendebetrieb

Bst. m,

Entfernungs- und Fernhaltemassnahmen

Eröffnungsdatum

Aufgehoben am

Ausreisefrist

Ausreisefrist erstreckt bis

Ausreisedatum

Suspension von/bis

Bemerkung gemäss Verfügung

Bst. n,

Grenzkontrollrapport Grund der Anhaltung

Grenzübertritt beobachtet durch / nicht beobachtet

Sachverhalt

Interne Vermerke

Fälschungsbeschreibung

Bst. o. Strukturierte Bemerkungen Bemerkungscodes Bemerkungscodes gültig von/bis Sachbearbeiter/in Benutzer/in Mutationsdatum

Bst. p, Aufenthaltsnachforschung
Gesuchsteller/in (Namen, Adresse nur für Gebührenabrechnung)

3. Asylbereich Bst. a, Personalien
Muttersprache
Geburtsnationalität
Verpflichtungseridärung
Identitätskategorien (NINA-Code)

Bst. c, Verfahren Enverbstätigkeit

ZH demande que les dénominations des autorités de contrôle soient adaptées au vocabulaire valant depuis la mise en œuvre de Schengen. Ainsi, il convient de différencier "contrôle à la frontière extérieure" et "contrôle sur le territoire suisse (Binnenraum)". Par ailleurs les dénominations GREPO et KAPO devraient être complétées afin qu'il ressorte clairement de quel type de contrôle il s'agit. Dans le cadre du contrôle intérieure, les polices communales devraient être citées.